

INTERVENTO

Interrogatori sui giornali, black out contraddittorio

di **Carlo Melzi d'Eril**
e **Giulio Enea Vigevani**

Con la sentenza n. 838 del 2015, la III Sezione civile della Cassazione ha stabilito che, salva la possibilità di pubblicare il contenuto degli atti non segreti, ne è vietata dall'articolo 684 del Codice penale la diffusione dei virgolettati, anche brevi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 114 Codice di procedura penale ovvero, per quanto riguarda gli atti delle indagini, dopo la sentenza d'appello.

Nel caso in esame il ricorrente, all'epoca indagato, lamentava la lesione della reputazione e della riservatezza, in virtù, tra l'altro, della pubblicazione di brevi stralci di un interrogatorio. La Cassazione conferma l'assenza di diffamazione e, tuttavia, annulla con rinvio la sentenza impugnata stabilendo il principio sopra menzionato.

La lettura della motivazione desta qualche perplessità. Anzitutto, trattandosi di una causa civile, non è chiarissimo dove stia il danno arrecato. Secondo la Corte, l'articolo 684 del Codice penale è reato plurioffensivo, volto a evitare che il giudice possa leggere sul giornale atti che sono esclusi dal suo fascicolo, ma pure posto a tutela della reputazione di chi partecipa al processo. Anche concordando sul punto, la sentenza sembra viziata da una contraddizione: il reato di diffamazione protegge la reputazione in ogni sua forma e allora non si comprende come sia possibile escludere tale illecito in generale e, allo stesso tempo, lasciare spazio per una lesione alla stessa reputazione derivante dalla inosservanza del divieto di pubblicazione.

Inoltre, di fronte a un limite assai rigoroso alla libertà di espressione, il divieto tout court di pubblicazione di atti non segreti, la Corte non opera alcun tipo di bilanciamento tra i beni. Una interpretazione costituzionalmente ben orientata, invece, forse avrebbe potuto tenere in maggior conto il diritto di cronaca, che si vedeva tanto gravemente amputato.

La soluzione individuata dalla Corte d'appello di consentire la divulgazione di brevi stralci di atti, sia pure obiettivamente meno aderente al dettato normativo, si mostra più in linea con i principi del nostro ordinamento, e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Un divieto assoluto di diffusione, infatti, non sembra trovare ragione nella tutela della "verginità" del giudice del dibattimento (soprattutto quando si tratta, come è quasi sempre, di un giudice togato, e non di un giudice popolare), mentre rischia di compromettere l'esercizio del diritto di cronaca.

Una simile constatazione sembra poi combaciare con quella severa giurisprudenza della Cassazione secondo cui, in particolare quando si tratta di cronaca giudiziaria, il requisito della verità del fatto è sinonimo di precisione. Una simile precisione sarà in alcuni casi difficilissima, se si impone una parafrasi.

Non solo: se il bene giuridico da salvaguardare è quello della reputazione, siamo sicuri che essa sia meno tutelata dal giornalista che, più aderente alla verità, introduce limitati virgolettati, rispetto a quanto non lo sia dal giornalista costretto a manipolare gli atti, per evitare di incorrere in un divieto tanto radicale?

Una volta espresse alcune delle perplessità che la sentenza in esame fa sorgere nel lettore, va detto che quanto questa decisione inciderà sulla vita delle redazioni dipenderà molto dalla decisione della Corte di rinvio. La liquidazione di un danno significativo aprirebbe la strada a una moltiplicazione dei contenziosi in sede civile per violazione dell'articolo 684 del Codice penale, i cui processi finora, in sede penale, si concludevano quasi tutti con obblazioni di "poche lire".

E in tal caso il mestiere del cronista diventerebbe sempre più pericoloso e per certi aspetti simile a quello dell'equilibrista, in bilico fra obbligo di precisione e divieto di pubblicazione.

Il caso Confalonieri



La sentenza

Ieri sul «Sole 24 Ore» è stato pubblicato l'articolo sulla sentenza con cui la Cassazione ha escluso la pubblicabilità degli interrogatori

